II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1997

recante modifica delle decisioni 96/23/CE, 96/98/CE, 96/99/CE, 96/102/CE e 97/32/CE in merito alla presentazione dei documenti giustificativi e finanziari relativi ai contributi finanziari della Comunità per talune misure sanitarie e zoosanitarie

(I testi in lingua danese, francese, inglese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/421/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 20 e l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che la Commissione, con la decisione 96/23/CE, del 20 dicembre 1995, che stabilisce le modalità relative a misure tecniche e scientifiche concernenti la lotta alla peste suina classica e il contributo finanziario della Comunità [3], ha adottato misure per analizzare gli aspetti epidemiologici della peste suina classica in Belgio;

considerando che, in base alla decisione 96/98/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per alcune malattie dei pesci (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Danimarca) [4], la Comunità può fornire un aiuto finanziario alla Danimarca per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del laboratorio comunitario di riferimento per alcune malattie dei pesci;

considerando che, in base alla decisione 96/99/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito) [5], la Comunità può fornire un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria;

considerando che, in base alla decisione 96/102/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito) [6], la Comunità può fornire un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle;

considerando che, in base alla decisione 97/32/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le salmonelle (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Paesi Bassi) [7], la Comunità può fornire un aiuto finan-

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU n. L 7 del 10. 1. 1996, pag. 10.
[4] GU n. L 23 del 30. 1. 1996, pag. 23.
[5] GU n. L 23 del 30. 1. 1996, pag. 24.
[6] GU n. L 23 del 30. 1. 1996, pag. 27.
[7] GU n. L 12 del 15. 1. 1997, pag. 42.

ziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del laboratorio comunitario di riferimento per le salmonelle;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario comunitario previsto dalle decisioni 96/23/CE, 96/98/CE, 96/99/CE, 96/102/CE e 97/32/CE necessita della presentazione di documenti giustificativi; che i requisiti di tali documenti giustificativi sono specificati nelle decisioni suddette;

considerando che è stata inoltrata una richiesta di proroga del periodo di presentazione dei documenti giustificativi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, secondo trattino della decisione 96/23/CE la parola «marzo» è sostituita da «luglio».

Articolo 2

All'articolo 4, secondo trattino della decisione 96/98/CE la parola «marzo» è sostituita da «luglio».

Articolo 3

All'articolo 4, secondo trattino della decisione 96/99/CE la parola «marzo» è sostituita da «luglio».

Articolo 4

All'articolo 4, secondo trattino della decisione 96/102/CE la parola «marzo» è sostituita da «luglio».

Articolo 5

All'articolo 4, secondo trattino della decisione 97/32/CE la parola «marzo» è sostituita da «luglio».

Articolo 6

Il Regno del Belgio, il Regno della Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione